



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI BERGAMO

QUARTA SEZIONE CIVILE

R.G.2251/2019

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del G.o. Catia Cusimano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2251 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, promossa da

[REDACTED], residente a Bergamo, Via [REDACTED],
con [REDACTED] che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione -

- attore opponente -

CONTRO

[REDACTED] in persona dell'Amministratore pro-tempore ([REDACTED])
di Bergamo, [REDACTED] che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione -

- convenuto opposto -

CONCLUSIONI PER ATTORE OPPONENTE : In via preliminare: sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 60/2019 e n. 11543/2018 R.G. emesso l'11.1.2019, in quanto la somma ingiunta ad oggi non è dovuta per i motivi esposti in premesse. In via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 60/2019 e n. 11543/2018 R.G. emesso l'11.1.2019, in quanto la somma capitale dovuta dal debitore opponente non è quella intimata bensì è di € 5.821,05. Con vittoria di compensi e spese di causa.

CONCLUSIONI PER CONVENUTO OPPOSTO: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contraris reiectis* e previe le eventuali declaratorie del caso:

1) IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: - respingere l'opposizione ex adverso e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia, anche in termini di provvisoria esecutività del titolo, del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo n. 60/2019 del 11.01.2019, n. 11543/2018 R.G., n. 130/2019 Rep. nei confronti del Sig. XXX Giovanni (facendo ancora una volta presente che il Condominio convenuto, in caso di mancato pagamento spontaneo del dovuto, agirà nei confronti del sig. Giovanni XXX per il recupero soltanto della quota di debito



effettiva, al netto di quanto nel frattempo da egli versato); 2) IN VIA ISTRUTTORIA:
- con riserva di deduzioni e/o produzioni con memorie ex art. 183, 6 comma c.p.c.; 3) IN OGNI CASO: - Con vittoria di spese, diritti e competenze di Avvocato, oltre al contributo forfettario, I.V.A., spese e C.P.A. .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

-Con atto di citazione notificato in data 07.03.2019 [REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo n.60/2019 e n. 11543/2018 rep. n. 130/2019 emesso il 3.1.2019 e notificato il 3.2.2019 per la somma di € 7.321,05 per capitale oltre alle spese di procedura liquidate in € 700,00 per compenso, € 145,50 per esborsi oltre al rimborso del 15% per spese generali e successive occorrende;deducendo di aver versato in data 10.1.2019 *euro 1.500,00 con disponibilità sul conto corrente del Condominio il 22.1.2019 alla data di richiesta di notifica del decreto e pertanto che la somma dovuta non era quella ingiunta bensì euro 5.821,05.*

-Si costituiva in data 24.05.2019 con comparsa il Condominio creditore contestando le deduzioni avversarie ed evidenziando che il debitore aveva versato Euro 1.500,00 solo in data 10.01.2019, come per sua stessa ammissione e come riscontrabile dall'estratto del conto corrente del Condominio prodotto (cfr. doc.

B.3) che il decreto era stato emesso in data 03.01.2019, alcuni giorni prima rispetto al versamento e che alla data di redazione del decreto ingiuntivo opposto non poteva dunque essere a conoscenza che il condomino debitore, successivamente all'emissione del decreto stesso avrebbe corrisposto euro 1.500,00, riducendo il suo debito di euro 7.321,05 (oltre interessi e spese procedurali) in linea capitale ad euro 5.821,05.

-All'esito della prima udienza di trattazione, con provvedimento del 26.06.2019 immediatamente esecutivo, vista l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 649 c.p.c. a fronte del parziale pagamento della somma portata da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; ritenuto che la possibilità di sospendere parzialmente l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. nel caso di specie, non sarebbe stata idonea a tutelare adeguatamente il debitore opponente in quanto, in caso di estinzione del giudizio di opposizione, l'ordinanza concessiva della sospensione parziale sarebbe stata travolta in virtù del disposto di cui all'art. 310 c.p.c. e il decreto avrebbe acquistato così efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653, comma 1 c.p.c. ;veniva sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per la somma di euro 7.321,05, essendo pacifico il credito per la minor somma di euro 5.821,05, verificato che il credito non era contestato con riferimento al titolo ma solo per il suo ammontare; vista l'istanza di parte opposta di ordinanza ex art. 186 bis e/o 186 ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva; evidenziato che, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto ha la possibilità di richiedere l'emanazione di ordinanza ingiuntiva in corso di causa ex art. 186 ter c.p.c. per un importo minore di quello oggetto di ingiunzione ante causam, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. veniva ingiunto a [REDACTED] di pagare al Condominio la minor somma di Euro 5.821,05 oltre alle spese legali liquidate.



-Esperita la procedura di mediazione obbligatoria con esito negativo, le parti chiedevano differimenti per verificare ipotesi transattive. All'udienza del 28.1.20 i procuratori delle parti, visti i tentativi conciliativi infruttuosi, chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

A seguito di trattazione scritta ex art. 83, lett. 'h' D.L. n. 18/2020, con il provvedimento in data 09.06.2020 preso atto della precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica,

MOTIVI

Le domande dell'opponente vanno rigettate nella misura in cui risultano infondate, dovendosi confermare l'ordinanza ingiunzione emessa in corso di causa ex art. 186 ter c.p.c..

Il decreto ingiuntivo, emesso in data 03.01.2019 e depositato in data 11.01.2019, è stato opposto sulla base di un pagamento da parte del Sig. [REDACTED] sul conto corrente condominiale avvenuto soltanto successivamente all'emissione del provvedimento, ovvero in data 10.01.2019, versamento pari ad Euro 1.500,00, con cui il condomino ha tuttavia solo parzialmente ridotto il proprio debito nei confronti del Condominio.

Risulta dalla documentazione prodotta che Giovanni XXX, quale condomino, non ha provveduto a saldare tempestivamente alle scadenze fissate dall'assemblea condominiale il debito maturato nei confronti del Condominio, nonostante le diffide trasmesse dal condominio - da ultimo il 09.11.2018 (doc.a fascicolo convenuta opposta). E' evidente che se il debitore avesse adempiuto alle proprie obbligazioni alle singole scadenze (rate: Euro 3.868,05 - I rata scaduta in data 25.06.2018, Euro 1.151,00. - II rata scaduta in data 30.07.2018, Euro 1.151,00 - III rata scaduta in data 15.10.2018-, Euro 1.151,00 - IV rata scaduta in data 15.12.2018-), il Condominio non sarebbe stato costretto a rivolgersi all'autorità giudiziaria con il procedimento di ingiunzione.

Il Condominio ha quindi dovuto agire in sede monitoria nei confronti del Sig. Giovanni XXX per ottenere la condanna dello stesso al pagamento delle spese condominiali, il cui titolo è pacifico, non risultando alcuna contestazione o impugnazione delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci da parte dell'opponente. E' altresì pacifico che alla data di emissione del decreto ingiuntivo del 3.01.2019 il credito del Condominio ammontava ad euro 7.321,05 e che il pagamento di euro 1.500,00 (pari a poco più di un terzo dell'obbligazione relativa alla sola prima rata, più risalente, di euro 3.868,05 scaduta già il 25.06.2018) veniva eseguito dall'opponente soltanto successivamente in data 10.1.2019 (cfr. estratto del conto corrente del Condominio Aros doc.b3 fascicolo di parte convenuta opposta).

Quindi, come evidenziato, il credito vantato dal Condominio è pari ad euro € 5.821,05, al netto del pagamento di euro 1.500,00 eseguito dall'opponente soltanto in data 10.1.2019, pur precedente alla notifica del decreto ingiuntivo, ma ad obbligazioni ampiamente scadute, successivamente all'emissione del decreto in data 3.1.2019, rispetto alla maggior somma di cui al decreto ingiuntivo di euro 7.321,05, che pertanto va revocato.



Alla data di emissione del provvedimento monitorio il debito del Sig. XXX era quello dedotto nel ricorso: il titolo quindi alla data della sua formazione era esente da vizi, valido, perfetto e completamente efficace. Il Condominio alla data di redazione del decreto ingiuntivo non poteva tuttavia essere a conoscenza che il condomino debitore, successivamente all'emissione del decreto stesso, avrebbe corrisposto la somma di Euro 1.500,00, riducendosi così il debito in minima parte, in linea capitale, ad Euro 5.821,05 (relativo alle seguenti rate di Euro 3.868,05 - I rata scaduta in data 25.06.2018, Euro 1.151,00. -II rata scaduta in data 30.07.2018, Euro 1.151,00 -III rata scaduta in data 15.10.2018-, Euro 1.151,00 -IV rata scaduta in data 15.12.2018- , oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo).

Nessun profilo di colpa o negligenza si configura nella richiesta di notifica dell'ingiunzione da parte del Condominio che, considerato il pagamento parziale comunque minimo, in ogni caso successivo alla data di emissione del decreto, ha ridotto la pretesa creditoria senza azionarlo in sede esecutiva e dichiarando alla prima udienza l'importo del debito residuo pari ad euro 5.821,05. Tenuto conto della documentazione prodotta dalla parte convenuta-opposta nella fase monitoria e nel presente giudizio di opposizione (cfr. da ultimo la diffida del Condominio del 09.11.2018 rimasta senza seguito), a conferma dell'ordinanza già emessa ex art. 186 ter c.p.c., richiamato integralmente il contenuto dell'ordinanza medesima pronunciata in corso di causa, deve accogliersi la domanda del Condominio di condanna del Sig. XXX al pagamento di Euro 5.821,05, oltre interessi legali dalle singole scadenze , oltre alle spese liquidate in sede di ordinanza -ingiunzione, agli interessi dal dovuto al saldo, ed alle spese di lite della presente fase di merito successiva all'emissione dell'ordinanza, in ragione del principio della soccombenza prevalente.

Le spese di lite liquidate in relazione al valore della controversia desumibile dall'entità delle somme attribuite alla parte vittoriosa (scaglione di valore da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00), tenuto conto, nella specie, delle spese per compenso ed accessori già liquidate nell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., si contengono equamente nella misura dei parametri minimi previsti dal D.M.n.55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale pari ad euro 1.618,00 per compenso ulteriore oltre a quello già liquidato nell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., oltre al 15 % per rimborso forfettario per spese generali, oltre alla cassa previdenza avvocati e IVA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale del Condominio convenuto.

PQM

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 2251/2019, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione disattesa,

-revoca il decreto ingiuntivo opposto per la somma di euro 7.321,05, essendo pacifico il credito residuo, successivamente alla data di emissione del decreto medesimo, per la minor somma di euro 5.821,05 ;

-per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 Ter c.p.c., da intendersi integralmente richiamata, che ingiunge a _ Giovanni XXX (C.F.: MGNGNN44C11A794H) di pagare in favore di Condominio Aros, sito in (24100) Bergamo, Via G. Suardi, n. 7 in persona dell'Amministratrice pro-tempore, l'importo di euro 5.821,05, oltre interessi legali dalle singole scadenze, oltre alle spese processuali liquidate in euro € 1.000,00 per compenso, oltre



rimborso spese generali del 15%, cassa previdenza avvocati e i.v.a. come per legge;

-condanna Giovanni XXX (C.F.: MGNGNN44C11A794H) al pagamento in favore di Condominio Aros, sito in (24100) Bergamo, Via G. Suardi, n. 7, in persona dell'Amministratrice pro-tempore, delle spese processuali che liquida come in motivazione in euro € 1.618,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali del 15%, alla cassa previdenza avvocati e i.v.a. come per legge.

Bergamo, 29.12.2020

Il Giudice
Catia Cusimano

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

PDFETRON

